

NOTAI ASSOCIATI
MARCO DOLZANI - PAOLO PICCOLI
ARMANDO ROMANO

DOCUMENTI
RELATIVI ALL'ATTO

ROGATO IN DATA 27 GIUGNO 2002 REP. N. 50399/7859

OGGETTO: ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA'

SANIT SERVICE SRL

ALLEGATI: DOCUMENTAZIONE RELATIVA

Repertorio n. 50.379

Atto n. 7.859

ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

"SANIT SERVICE S.R.L."

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventisette giugno duemiladue in Trento, nel mio Studio,

27 giugno 2002

Avanti a me dott. MARCO DOLZANI, Notaio in Trento, con Studio in via Grazioli n. 79, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, senza l'assistenza dei testimoni, per avervi le parti di comune accordo fra loro e con il mio consenso rinunciato,

sono presenti

- AGOSTINI MAURIZIO, nato a Trento il giorno 15 settembre 1952 con domicilio per la carica ove infra, medico, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società

"FARMACIE COMUNALI S.P.A."

con sede in Trento, Via Maccani n. 169, capitale sociale Euro 4.964.081,50 (quattromilioninovecentosessantaquattromilaottantuno virgola cinquanta) di cui versato Euro 4.964.081,50 (quattromilioninovecentosessantaquattromilaottantuno virgola cinquanta), Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Trento 01581140223, già iscritta con il n. TN-1997-152540,

a ciò autorizzato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione di data 28 maggio 2002, che in estratto autentico a mio rogito di data odierna, rep. n. 50.377, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale;

- GARDUMI ANDREA, nato a Trento il giorno 15 gennaio 1966, con domicilio in Trento, fraz. Man, loc. S. Antonio n. 6, imprenditore,

Codice Fiscale GRD NDR 66A15 L378A;

- GARDUMI PAOLA, nata a Trento il giorno 28 dicembre 1967, con domicilio in Trento, Via del Suffragio n. 94, imprenditrice,

Codice Fiscale GRD PLA 67T68 L378H;

società di nazionalità italiana e comparenti cittadini italiani;

della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, che convengono quanto segue:

ART. 1

DENOMINAZIONE SOCIALE

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione

"SANIT SERVICE S.R.L."

ART. 2



Dott.


Marco Dolzani

Notaio in Trento
via Grazioli, n.79
tel. 0461/236499
fax 0461/232282

e mail:

mdolzani@

notariato.it



Reg.to a TN il

03/07/2002

al n° 2875

Mod.69, S. I

PAGAMENTO dd.

03/07/2002

delega bancaria

C.R.TRENTO

Reg. 129,11

Dir. 4,13

Tot. E 133,24

SEDE

La società ha sede in Trento Via Grazioli n. 18.
A sensi di legge potranno essere istituite e soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

ART. 3

OGGETTO

La società ha per oggetto il commercio al dettaglio e all'ingrosso di presidi medico-sanitari, ortopedici, di apparecchiature ed attrezzature medico-ospedaliere, apparecchiature ed attrezzature scientifiche, attrezzature per palestre e saune, arredamenti per ospedali, ambulatori e laboratori nonché i relativi accessori e materiali di consumo, il montaggio e l'assistenza tecnica, la manutenzione e riparazione degli stessi con la progettazione e consulenza relativa, la vendita di prodotti e reagenti chimici per laboratorio, prodotti per la macrobiotica nonché prodotti dietetici. La società può assumere mandati di rappresentanza ed agenzia per la vendita dei prodotti sopra specificati. La società può compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute dall'Organo di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Essa può prestare avalli fideiussioni ed ogni altra garanzia, anche reale ed anche a favore di terzi e purchè si tratti di società collegate e/o partecipate e nei limiti di legge e può assumere - sia direttamente sia indirettamente - interessenze e partecipazioni, anche azionarie, in altre società, imprese o consorzi - sia nazionali che esteri - aventi oggetto analogo, affine, connesso o complementare al proprio.

ART. 4

DURATA

La durata della società è fissata fino al giorno 31.12.2060 (trentuno dicembre duemilasessanta) e può essere modificata con deliberazione dell'assemblea dei soci.


ART. 5

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 90.000 (novantamila) ed è diviso in quote a sensi di legge.

Tale capitale viene assunto e sottoscritto in denaro dai soci costituenti nelle seguenti rispettive misure:

- dal socio "FARMACIE COMUNALI S.P.A." per Euro 50.400 (cinquantamilaquattrocento) pari al 56% (cinquantasei per cento) del capitale sociale;
- dal socio GARDUMI ANDREA per Euro 19.800 (diciannovemilaottocento) pari al 22% (ventidue per cento) del capitale sociale;
- dal socio GARDUMI PAOLA per Euro 19.800 (diciannovemilaottocento) pari al 22% (ventidue per cento) del capitale sociale.



Ai sensi dell'art. 2475 del Codice Civile i componenti dichiarano di aver proceduto a versare sulle quote dagli stessi come sopra assunte i primi 3/10 (tre decimi) pari a Euro 27.000 (ventisette mila) del capitale stesso, come risulta dalla ricevuta di deposito provvisorio dei tre decimi del capitale sociale rilasciata in data 24 giugno 2002 dalla Cassa Rurale di Trento ricevuta n. 3/02 che in copia conforme a mio rogito di data odierna, rep.n. 50.378 si allega al presente atto sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale.

ART. 6

ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà il 31.12 (trentuno dicembre) successivo all'iscrizione presso il Registro Imprese competente.

ART. 7

AMMINISTRAZIONE

La società può essere amministrata alternativamente o da un Amministratore Unico anche non socio o da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri, anche non soci.

L'Organo di Amministrazione è nominato dall'assemblea dei soci che indicherà, prima di procedere alle elezioni, il numero di amministratori da eleggere.

Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare l'Amministratore Unico o vengono a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, si provvederà a norma dell'articolo 2386 del Codice Civile.

Ove non sia già nominato dall'assemblea il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente; può eleggere anche un Vice-Presidente ed uno o più Amministratori Delegati, nonché un Segretario anche non amministratore o non socio.

L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della società, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge riserva in modo tassativo all'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare in tutto o in parte i propri poteri, congiuntamente o disgiuntamente, al Presidente, al Vice-Presidente, ad uno o più Amministratori Delegati, o ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri.

All'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la firma e la rappresentan-

za della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione, anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e difensori.

L'Organo di Amministrazione può nominare institori, procuratori ad negotia e mandatari per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di sostituzione e facoltà di sub delega.

I componenti deliberano che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, che durerà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2005 (duemilacinque), composto da 3 (tre) membri così nominati:

* AGOSTINI MAURIZIO, nato a Trento (TN) il giorno 15 settembre 1952 con domicilio in Trento, Via Marsala n. 5, Codice Fiscale GST MRZ 52P15 L378M

- PRESIDENTE -

* ARNOLDI LORENZO, nato a Trento (TN) il giorno 5 dicembre 1958 con domicilio in Trento, Via Galassa n. 62, Codice Fiscale RNL LNZ 58T05 L378R

- CONSIGLIERE -

* GARDUMI PAOLA, nata a Trento il giorno 28 dicembre 1967, con domicilio in Trento, Via del Suffragio n. 94, Codice Fiscale GRD PLA 67T68 L378H;

- CONSIGLIERE -.

I componenti stabiliscono fin d'ora che il compenso lordo dei membri del Consiglio di Amministrazione viene fissato in Euro 1.000 (mille) annui per il Presidente ed in Euro 100 (cento) per ogni riunione per gli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

ART. 8

COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi dell'art. 2488 C.C. non si dà luogo alla nomina del Collegio Sindacale, in quanto il capitale sociale è inferiore ai limiti di legge.

ART. 9

STATUTO

La Società è disciplinata e funzionerà secondo le norme stabilite dal presente atto costitutivo e dallo statuto sociale che, firmato dalle parti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "C", per formarne parte integrante e sostanziale.

ART. 10

UTILI

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo aver prelevato una somma pari al 5% per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il venti per cento del capitale sociale, potranno essere distribuiti ai soci o destinati ad altri scopi in conformità ad apposita delibera dell'assem-

blea.

ART. 11

SPESE

I componenti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione a carico della Società ammonta ad Euro 3.000 (tremila).

ART. 12

DELEGA

Il signor **AGOSTINI MAURIZIO** è delegato al ritiro dei tre decimi del capitale sociale.

Lo stesso è pure delegato al compimento di tutte le pratiche necessarie alla regolare costituzione della Società ed è autorizzato ad introdurre nell'atto costitutivo della Società, e nell'allegato statuto sociale, tutte quelle modifiche, integrazioni o aggiunte che fossero necessarie ai fini dell'iscrizione.

ART. 13

DISPENSA LETTURA ALLEGATI

I componenti mi dispensano dalla lettura degli allegati, avendone già presa conoscenza.

* * * * *


Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, su circa dieci facciate di tre fogli è stato da me redatto e letto ai componenti che lo approvano.

F.to: Maurizio Agostini

F.to: Gardumi Andrea

F.to: Gardumi Paola

F.to: Marco Dolzani (L.S.)



ALLEGATO "A" AL
REP. N° 50379/4858
Notaio Marco Dolzani



Verbale della riunione del consiglio di amministrazione
del giorno 28 maggio 2002

Il giorno 28 maggio 2002 alle ore 18,30 si è riunito presso la sede della società in Trento, via Maccani 169 il consiglio di amministrazione della Farmacie Comunali S.p.A. per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS

3. Partecipazione della Farmacie Comunali Spa alla costituzione della società a responsabilità limitata "Sanit Service S.r.l." ed alla sottoscrizione di una partecipazione di controllo. - Delega al presidente del Consiglio di Amministrazione per il compimento dell'operazione;

OMISSIS

Sono presenti il presidente dott. Maurizio Agostini, ed i consiglieri rag. Roberto Sester, vicepresidente, e dott. Marco Gabrielli.

Assistono il presidente del collegio sindacale, dott. Fabiano Condini ed i sindaci effettivi, dott. Antonio Iovene e dott. Lorenzo Molinari.

Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il dott. Lorenzo Arnoldi.

Il presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza di tutti gli amministratori, dichiara il consiglio regolarmente riunito ed atto



a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

OMISSIS



O M I S S I S



3. Partecipazione della Farmacie Comunali Spa alla costituzione della società a responsabilità limitata "Sanit Service S.r.l." ed alla sottoscrizione di una partecipazione di controllo

Il Presidente rammenta gli argomenti che hanno interessato negli ultimi tempi il Consiglio di Amministrazione in merito alla valutazione dell'opportunità di acquisire, per il tramite di costituenda società, un'azienda commerciale corrente in Trento ed esercente l'attività di commercio di presidi medico-sanitari, ortopedici, apparecchiature ed attrezzature medico-sanitarie e quanto altro. Rammenta che, successivamente ad una serie di valutazioni di ordine economico, esperite anche per mezzo di professionisti esterni, è stato raggiunto un accordo con i cedenti ed è stato determinato il prezzo d'acquisto. Tale accordo prevede che l'acquisto dell'azienda sia operato da una costituenda società di capitali nella quale la Farmacie Comunali S.p.A. parteciperà in qualità di socio di maggioranza.

Necessita ora provvedere alla costituzione di detta società e pertanto propone al Consiglio di deliberare in merito alla partecipazione della Farmacie Comunali S.p.A., alla costituzione di una società a responsabilità limitata avente le seguenti caratteristiche

- a) La denominazione della società sarà quella di SANIT SERVICE S.R.L. e la sua sede legale sarà fissata in Trento Via Grazioli n. 18



- b) Il capitale sociale, in sede di costituzione, verrà determinato in nominali euro 90.000,00 (novantamila/00) ed in tale sede la società Farmacie Comunalì S.p.A. sottoscriverà una quota di capitale di nominali euro 50.400,00 (cinquantamilaquattrocento/00) corrispondente al 56,00% del capitale sociale.
- c) L'oggetto sociale prevedrà in via di massima il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di presidi medico-sanitari, ortopedici, di apparecchiature ed attrezzature medico-ospedaliere, apparecchiature ed attrezzature scientifiche, attrezzature per palestre e saune, arredamenti per ospedali, ambulatori e laboratori nonché i relativi accessori e materiali di consumo, il montaggio e l'assistenza tecnica, la manutenzione e riparazione degli stessi con la progettazione e consulenza relativa, la vendita di prodotti e reagenti chimici per laboratorio, prodotti per la macrobiotica nonché prodotti dietetici. La società può assumere mandati di rappresentanza ed agenzia per la vendita dei prodotti sopra specificati.
- d) La durata sarà fissata al 31 dicembre 2060.
- e) In sede di costituzione l'amministrazione sarà affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri che dureranno in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio;


Il presidente invita quindi il Consiglio a voler deliberare in merito alla proposta. Gabrielli propone di nominare nel consiglio Agostini come presidente e consiglieri Lorenzo Arnoldi, che ha sviluppato e seguito

finora tale progetto, e Paola Gardumi, come da accordi con il gruppo Gardumi. Il Consiglio di amministrazione discute la proposta del presidente e di Gabrielli, dichiara di condividerne il contenuto ed, all'unanimità di voti espressi in forma legale,

delibera

1. di autorizzare la partecipazione della società Farmacie Comunali S.p.A. alla costituzione della società a responsabilità limitata Sanit Service S.r.l., avente un capitale sociale di nominali euro 90.000,00 (novantamila/00) e la sottoscrizione da parte della Farmacie Comunali S.p.A. di una quota sociale di nominali euro 50.400,00 (cinquantamilaquattrocento/00). Viene autorizzato il versamento dei primi tre decimi della quota sociale da sottoscrivere così come viene fin d'ora autorizzato il versamento dei decimi residui all'atto del loro richiamo.

2. di delegare il presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Maurizio Agostini per la partecipazione, in rappresentanza della Farmacie Comunali S.p.A., all'assemblea costituente della società. Il delegato Maurizio Agostini viene investito di tutti i più ampi poteri per il compimento dell'operazione, per meglio definire il contenuto dello statuto sociale, anche con l'eventuale aggiunta di clausole non accennate o previste nella proposta che precede o, se necessario, con la modifica delle clausole in precedenza descritte, per la sottoscrizione dell'atto costitutivo, dello statuto sociale e di tutti gli atti, dichiarazioni e documenti che si rendono necessari per la regolare costituzione della società. Il delegato è altresì investito dei più ampi poteri per la nomina





dell'Organo Amministrativo, ivi compresa la scelta delle persone che lo comporranno, e per la determinazione del compenso annuo spettante agli amministratori della società. Il tutto senza necessità di ulteriore o successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

OMISSIS

E S T R A T T O A U T E N T I C O

Numero 50.377 di Repertorio

Io sottoscritto dott. MARCO DOLZANI, Notaio in Trento, con Studio in Via Grazioli n. 79, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, certifico e attesto che quanto precede è copia fotostatica conforme all'originale verbale esistente alle pagine 2001/39, 2001/40, 2001/41, 2001/42, 2001/43, 2001/44 e 2001/46 del Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione della Società

"FARMACIE COMUNALI S.P.A."


con sede in Trento, Via Maccani n. 169, capitale sociale Euro 4.964.081,50 (quattromilioninovecentosessantaquattromilaottantuno virgola cinquanta) di cui versato Euro 4.964.081,50 (quattromilioninovecentosessantaquattromilaottantuno virgola cinquanta), Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Trento 01581140223, già iscritta con il n. TN-1997-152540.

Libro apparentemente tenuto a sensi di legge, bollato e numerato per la prima volta dalla Camera di Commercio I.A.A. - Trento, Ufficio Registro delle Imprese, in data 19 marzo 2001 al n. prot. 1809.

Le parti eventualmente omesse non alterano né modificano quelle sopra trascritte.

Trento, il giorno ventisette giugno duemiladue.

F.to: Marco Dolzani (L.S.)



CASSA RURALE
TRENTO

SOCIETÀ COSTITUENDE
RICEVUTA DI DEPOSITO PROVVISORIO DEI TRE DECIMI DEL CAPITALE

SOCIETÀ COSTITUENDA: **SANIT SERVICE S.R.L.** (sigla) **TRENTO** **VIA GRACIOLI 13** (denominazione o ragione sociale)
 capitale sociale: € **90.000,00** (€ **NOVANTAMILA**) di cui per conferimenti in danaro
 : € **27.000,00** (€ **VENTITREMILA**)
 sottoscritto **AGOSTINI MARIZIO** nato a **TRENTO** il **15/02/1952**
 isidente in **TRENTO** Via **VIA MARSALA 5**


a oggi versato in queste casse, per conto dei soci sottoscrittori della suddetta Società ai sensi e per gli effetti
 2329 Codice Civile (per la costituzione di Soc. per Azioni)
 all'Art. 2464 Codice Civile (per la costituzione di Soc. Acc. per Az.) la somma sottindicata rappresentante i **TRE DECIMI** dei conferimenti
 2475 Codice Civile (per la costituzione di Soc. Resp. lim) in danaro

SOCI SOTTOSCRITTORI			
COGNOME E NOME O AGIONE - DENOMINAZ. SOCIALE	LUOGO E DATA DI NASCITA O DATA DI COSTITUZIONE	INDIRIZZO O SEDE SOCIALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI TRE DECIMI (IMPORTO IN EURO)
ARPAZZO CONONATI SPA	TR 16/11/97	TN VIA MACCANTI 169	15120,00
GARDONI ANDREA	TN 15/02/66	TN MAN. S. ANTONIO 6	5946,00
GARDONI PAOLA	TN 25/12/67	TN VIA SERRAGIO 98	5946,00
Ammontare complessivo			27.000,00
(€ VENTITREMILA)			27.000,00

24/06/2002

BOLLO

24/06/2002
(Data)



Ricevuta N° 3702

ALLEGATO **D** AL
 REP. N° **50379/4859**
 Notaio Marco Dolzani

RIEPILOGO SOMME INCASSATE

Provvigioni diverse €
 Spese di amministrazione
 Recuperi e rimborsi vari €
 Versamento decimi legali € **27.000,00**
TOTALE € **27.000,00**

AGOSTINI MAURIZIO

VIA MARSALA 5

38100 TRENTO

Con riferimento al deposito dei tre decimi di capitale sociale da Voi effettuato in data 24/06/2002 per la società costituenda SANIT SERVICE SRL

giusta ricevuta riportata a tergo, Vi riportiamo di seguito, per opportuna conferma, le disposizioni regolanti il servizio, da Voi sottoscritte per accettazione all'atto del versamento.

Distinti saluti.

TRENTO il 24/06/2002

CASSA RURALE DI TRENTO
Banca di Credito Cooperativo

(Timbro e firma Cassa Rurale)

NORME CONCERNENTI LE MODALITÀ DI RIMBORSO DEL VERSAMENTO DEI TRE DECIMI LEGALI DEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COSTITUENDE EX ART. 2329 COD. CIV.

ART. 1

Nei confronti di coloro che hanno proceduto al versamento dei decimi alla Cassa Rurale la ricevuta non avrà più alcun effetto dopo che la Società sarà stata iscritta nel Registro delle Imprese, perché, a norma di Legge, (Artt. 2329, 2461 e 2475 Codice Civile) i decimi versati dovranno essere restituiti alla Società e per essa "agli Amministratori" o a chi per loro.

Se decorso un anno dal predetto versamento la Società non risulterà iscritta nel suindicato registro, i decimi versati dovranno essere restituiti ai sottoscrittori.

Nel caso di smarrimento, sottrazione, o distruzione della presente ricevuta andrà fatta denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e andrà immediatamente informata la Cassa Rurale, indicando il giorno e l'ora in cui si è verificato o rilevato l'evento.

ART. 2

Ai fini della restituzione delle somme depositate - che avviene mediante accreditamento su un conto intestato a - gli aventi diritto o attraverso emissione di assegno circolare intrasferibile all'ordine degli stessi - alla Cassa Rurale deve essere presentata in ogni caso la ricevuta di versamento oppure copia autentica dell'atto costitutivo della società, ove la ricevuta stessa risulti allegata in originale a tale atto.

Nel caso in cui non siano in grado di presentare la ricevuta, gli aventi diritto alla restituzione del deposito devono sottoscrivere una dichiarazione che, indicando i motivi della mancata presentazione (distruzione, smarrimento o sottrazione), manlevi la Cassa Rurale da ogni eventuale danno che possa derivare a qualunque titolo per aver restituito il deposito senza presentazione della ricevuta.

ART. 3

In caso di avvenuta costituzione della società, deve altresì essere prodotto certificato dalla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione trovasi la sede sociale - rilasciato in data recente e comunque non anteriore ad un mese - attestante che la società è stata iscritta e si trova nel pieno e libero possesso dei suoi diritti; da tale certificato devono altresì risultare le generalità complete degli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società, precisando se a firma congiunta o disgiunta.

Dovrà inoltre prodursi ogni altra documentazione che la Cassa Rurale a suo insindacabile giudizio ritenesse di richiedere.

ART. 4

In caso di mancata costituzione della società, deve altresì essere prodotto certificato della Cancelleria del Tribunale competente - rilasciato in data recente e comunque non anteriore ad un mese - attestante che non è stato iscritto né depositato alcun atto relativo alla società che si doveva costituire.

ART. 5

In caso di regolare costituzione della società, i soggetti legittimati a chiedere la restituzione delle somme sono gli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società stessa. In caso di mancata costituzione, i soggetti legittimati a chiedere la restituzione delle somme sono i sottoscrittori, decorso un anno dalla data del deposito.

ART. 6

In caso di mancata costituzione della società, il rimborso viene effettuato agli aventi diritto congiuntamente e solo in casi eccezionali la Cassa Rurale si riserva la facoltà di consentirlo pro-quota ai singoli sottoscrittori. È dei pari facoltà della Cassa Rurale restituire le somme prima del decorso dell'anno del versamento, tranne che nel caso di rimborso pro-quota, e comunque dietro presentazione, ad integrazione della documentazione di cui al precedente art. 4, di una dichiarazione di tutti i sottoscrittori, con la quale gli stessi dichiarano di rinunciare alla costituzione della società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione N° 24545/86 del 26.7.86 dell'Intendenza di Finanza di Trento



Numero 50.378 di Repertorio

Io sottoscritto dott. MARCO DOLZANI, Notaio in Trento, con Studio in via Grazioli n. 79, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

certifico

che la presente fotocopia riproduce integralmente l'originale ricevuta di deposito provvisorio dei 3/10 (tre decimi) del capitale sociale, di data 24 giugno 2002 della costituzione Società

"SANIT SERVICE S.R.L."

con sede in Trento Via Grazioli n. 18,

rilasciata dalla Cassa Rurale di Trento ricevuta n. 3/02, dimessami ad ispezione dalla predetta Società e subito alla stessa restituita.

Trento, il giorno ventisette giugno duemiladue.

F.to: Marco Dolzani (L.S.)

ALLEGATO "C" AL

REP. N° 50379/7259
Notaio Marco Dolzani



STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"SANIT SERVICE S.R.L."

Denominazione - Oggetto - Sede - Durata - Capitale

Articolo 1

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione

"SANIT SERVICE S.R.L."

Articolo 2

La società ha per oggetto il commercio al dettaglio e all'ingrosso di presidi medico-sanitari, ortopedici, di apparecchiature ed attrezzature medico-ospedaliere, apparecchiature ed attrezzature scientifiche, attrezzature per palestre e saune, arredamenti per ospedali, ambulatori e laboratori nonché i relativi accessori e materiali di consumo, il montaggio e l'assistenza tecnica, la manutenzione e riparazione degli stessi con la progettazione e consulenza relativa, la vendita di prodotti e reagenti chimici per laboratorio, prodotti per la macrobiotica nonché prodotti dietetici. La società può assumere mandati di rappresentanza ed agenzia per la vendita dei prodotti sopra specificati. La società può compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute dall'Organo di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Essa può prestare avalli fideiussioni ed ogni altra garanzia, anche reale ed anche a favore di terzi e purchè si tratti di società collegate e/o partecipate e nei limiti di legge e può assumere - sia direttamente sia indirettamente - interessenze e partecipazioni, anche azionarie, in altre società, imprese o consorzi - sia nazionali che esteri - aventi oggetto analogo, affine, connesso o complementare al proprio.

Articolo 3

La società ha sede in Trento Via Grazioli n. 18. A sensi di legge potranno essere istituite e soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

Articolo 4

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei soci.

Articolo 5

La durata della società è fissata fino al giorno 31.12.2060 (trentuno dicembre duemilasessanta) e può essere modificata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 6

Il capitale sociale è fissato in Euro 90.000,00 (novantamila/00) ed è diviso in quote a sensi di legge.

Articolo 7

Il socio che intende alienare in tutto o in parte la propria quota deve concedere il diritto di prelazione agli altri soci in proporzione alle quote da ciascuno di essi possedute,

notificando condizioni e termini di cessione al legale rappresentante della società a mezzo di lettera raccomandata.

Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della predetta proposta il legale rappresentante della società provvederà ad informare compiutamente tutti gli altri soci dandone comunicazione per mezzo di lettera raccomandata inviata al domicilio degli stessi quale risultante dal libro dei soci.

L'esercizio del diritto di prelazione deve risultare da accettazione della proposta che l'interessato deve effettuare con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede della società entro 30 (trenta) giorni dalla data di spedizione della comunicazione del legale rappresentante della società.

La quota offerta in prelazione deve essere interamente collocata a seguito dell'offerta in prelazione onde non pregiudicare l'interesse alla vendita del socio alienante. Conseguentemente, nell'ipotesi in cui la prelazione non dovesse essere esercitata da tutti i soci, la quota relativa ai soci che non abbiano esercitato la prelazione andrà automaticamente e proporzionalmente ad accrescere la quota di competenza dei soci che abbiano esercitato la prelazione, che saranno quindi obbligati ad acquistare detta quota.

Decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di spedizione della comunicazione del legale rappresentante della società, qualora nessuno dei soci abbia dichiarato di voler esercitare il diritto spettante, l'alienante potrà cedere la propria quota anche a terzi estranei alla società.

In difetto delle procedure previste dal presente articolo, eventuali cessioni saranno inefficaci nei confronti della società.

Articolo 8

I versamenti sulle quote sono richiesti dall'Organo di Amministrazione nei termini e nei modi che lo stesso Organo reputa convenienti.

Articolo 9

L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale salvo il disposto degli articoli 2445 e segg. del Codice Civile anche mediante assegnazione di determinate attività sociali a singoli soci o gruppi di soci.

Articolo 10

Qualora ne siano richiesti dall'Organo Amministrativo al fine di sopperire ad esigenze finanziarie della società, i soci potranno fornire alla società altri nuovi mezzi finanziari, diversi dal capitale sociale, o mediante versamenti infruttiferi in conto capitale senza obbligo di rimborso o mediante finanziamenti con obbligo di rimborso, infruttiferi o fruttiferi di interesse e, per questi ultimi, alle condizioni che saranno determinate dall'Organo Amministrativo della società precisandosi che detti finanziamenti o versamenti dovranno essere effettuati nel rispetto della normativa di

cui al D.Lgs. 2.9.1993 n. 385 e circolare C.I.C.R. del 3.4.1994 e loro eventuali integrazioni o modificazioni.

Assemblee

Articolo 11

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto sociale, obbligano tutti i soci.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi di legge. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia o in altro Paese dell'Unione Europea, in luoghi comunque facilmente raggiungibili con ordinari mezzi di trasporto.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea ordinaria può essere convocata dall'Organo Amministrativo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 12

Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea. Se la quota è multipla di un euro, il socio ha diritto ad un voto per ogni euro.

Articolo 13

Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'Organo Amministrativo con avviso di convocazione secondo la legge, anche mediante telegramma o fax. L'avviso deve indicare il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco della materie da trattare.

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta ovvero non siano presenti tanti soci da consentire il raggiungimento dei quorum deliberativi. Sono tuttavia valide le assemblee - anche se non convocate con le modalità di cui sopra - qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi quando sia stato nominato il Collegio Sindacale.

Articolo 14


L'intervento in assemblea è regolato dalla legge.

Articolo 15

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta con l'osservanza dei disposti dell'articolo 2372 del Codice Civile. Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea, anche per delega.

Articolo 16

L'assemblea è presieduta dalla persona eletta dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e sceglie - se del caso - due scrutatori. Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constare dal verbale firmato dal presidente, dal segretario ed, eventualmente, dagli scruta-



tori.

Nei casi previsti alla legge ed inoltre quando l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio.

Articolo 17

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide tanto in prima che in seconda convocazione se prese con la presenza e la maggioranza stabilite dal primo comma dell'art. 2486 del Codice civile.

Quando per la validità delle deliberazioni la legge ritiene sufficiente la maggioranza assoluta dei voti, essa è calcolata senza che si tenga conto delle astensioni dal voto.

Articolo 18

La nomina delle cariche sociali si fanno per acclamazione o per votazione palese e, in quest'ultimo caso, a maggioranza relativa.

Organo di Amministrazione

Articolo 19

La società può essere amministrata alternativamente o da un Amministratore Unico anche non socio o da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri, anche non soci.

L'Organo di Amministrazione è nominato dall'assemblea dei soci che indicherà, prima di procedere alle elezioni, il numero di amministratori da eleggere. Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea e sono rieleggibili.

Articolo 20

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare l'Amministratore Unico o vengono a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, si provvederà a norma dell'articolo 2386 del Codice Civile.

Articolo 21

Ove non sia già nominato dall'assemblea il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente; può eleggere anche un Vice-Presidente ed uno o più Amministratori Delegati, nonché un Segretario anche non amministratore o non socio.

Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia nella sede della società sia altrove tutte le volte che il Presidente, il Vice-Presidente od un Amministratore Delegato lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

Articolo 23

Il Consiglio di Amministrazione è convocato con lettera da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e nei casi di urgenza con telegramma o telefax da spedirsi almeno il giorno prima dell'adunanza.

Articolo 24

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-

strazione è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da verbale firmato dal presidente e dal segretario della seduta.

Articolo 25

L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della società, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge riserva in modo tassativo all'assemblea dei soci.

Articolo 26

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare in tutto o in parte i propri poteri, congiuntamente o disgiuntamente, al Presidente, al Vice-Presidente, ad uno o più Amministratori Delegati, o ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri.

Articolo 27

All'Amministratore Unico, ai membri del Consiglio di Amministrazione, agli Amministratori Delegati, ai membri del Comitato Esecutivo, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle loro funzioni, spetta un compenso che sarà fissato dall'Organo sociale preposto alla deliberazione.

Firma e rappresentanza legale

Articolo 28

All'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione, anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e difensori.


Articolo 29

L'Organo di Amministrazione può nominare institori, procuratori ad negotia e mandatari per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di sostituzione e facoltà di subdelega.

Collegio Sindacale

Articolo 30

Qualora ai sensi dell'articolo 2488 del Codice Civile si rendesse obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale, lo stesso sarà composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) membri supplenti, nominati e funzionanti a sensi di legge. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il loro compenso è fissato dall'assemblea all'atto



della nomina.

Esercizio sociale, Bilancio, Utili

Articolo 31

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo di Amministrazione procede alla formazione del bilancio d'esercizio col conto dei profitti e delle perdite a norma di legge. Gli Amministratori devono depositare nella sede sociale copia del bilancio, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

Articolo 32

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo aver prelevato una somma pari al 5% per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il venti per cento del capitale sociale, potranno essere distribuiti ai soci o destinati ad altri scopi in conformità ad apposita delibera dell'assemblea.

Articolo 33

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le Casse designate dall'Organo di Amministrazione a decorrere dal giorno che viene fissato dall'Organo stesso.

Articolo 34

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili vanno prescritti a favore della Società.

Scioglimento

Articolo 35

Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri ed il compenso.

Clausola compromissoria

Articolo 36

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la società ed i suoi soci o tra questi ultimi, l'organo amministrativo, i sindaci ed i liquidatori, in dipendenza e/o in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione del presente statuto, ad eccezione delle controversie che per legge non possono comprometersi in arbitrato, saranno deferite al giudizio di un collegio arbitrale composto da tanti membri quanto sono le parti contendenti, nominati uno da ciascuna delle parti e da uno o due membri nominati dai precedenti in modo che il numero dei componenti il collegio sia sempre dispari. Mancando l'accordo tra i primi membri del collegio, l'altro o gli altri arbitri saranno nominati - su istanza di una delle parti - dal Presidente del Tribunale competente per territorio ove la società ha, in quel momento, la propria sede legale. La parte che intende promuovere il giudizio arbitrale deve rendere noto alle altre parti le generalità dell'arbitro da essa nominato, mediante atto notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario, con invito a procedere alla designa-

zione dei propri.

La parte o ciascuna delle parti alle quali l'invito é rivolto deve notificare nei venti giorni successivi le generalità dell'arbitro da essa o da ciascuna di esse nominato. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale competente per territorio ove la società ha, in quel momento, la propria sede legale.

Il collegio arbitrale giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedura e la sua decisione sarà inappellabile.

Disposizioni generali

Articolo 37

Per tutto quanto non è stato specificatamente previsto dal presente statuto si fa richiamo ai disposti del Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti.

* * * * *

Trento, 27 giugno 2002.


F.to: Maurizio Agostini

F.to: Gardumi Andrea

F.to: Gardumi Paola

F.to: Marco Dolzani (L.S.)

Copia conforme all'originale, rilasciata in Trento il giorno 3 aprile 2003, consta di 23 (ventitrè) facciate firmata a norma di legge.



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'M. Dolzani'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains a five-pointed star in the center and the text 'DOLZANI MARCO DI CARLO NOTARIO IN TRENTO' around the perimeter.



N. PRA/16120/2002/CTN0194

TRENTO, 03/07/2002

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE MEDIANTE SUPPORTO INFORMATICO ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI TRENTO
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
SANIT SERVICE S.R.L.

VIA GRAZIOLI 18
38100 TRENTO TN

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
CODICE FISCALE: 00697990224

NUMERO REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO: 178091

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

1) A01 ATTO COSTITUTIVO

COPIE: 1 DT.ATTO: 27/06/2002

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

S1 ISCRIZIONE DI SOCIETA', CONSORZIO, G.E.I.E., ENTE PUBBL. ECON.
S ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI
P n. 3 ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE

RICHIEDE L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATA DOMANDA: 03/07/2002 DATA PROTOCOLLO: 03/07/2002

ESATTI PER BOL. QUIET.	**1,29**	CONTANTI
ESATTI PER DIRITTI	**119,00**	CONTANTI
TOTALE	EURO **120,29**	
Totale degli importi equivalenti in Lire : **232.914 Lire**		
*** Pagamento effettuato in Euro ***		

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO:
PCCPLA46P24L378Y-PAOLO PICCOLI-TRENTO (TN) T. 0461/987103

FIRMA DELL'ADDETTO
MARIA CRISTINA TOMASI



OPERAZIONE NON RIENTRANTE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE
DELL' IVA PER MANCANZA DEL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

Data e ora di protocollo: 03/07/2002 11:37:16

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 03/07/2002 11:37:16



TNRI PRA



0000161202002